PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 35 (Capitolato Allegato C)

Il Governo si riserva il diritto di sorvegliare e controllare nel modo il piu' lato la gestione della societa', la quale, a semplice di lui richiesta, avra' l'obbligo di fornirgli tutti gli schiarimenti e tutte le comunicazioni che egli credera' opportuno, e specialmente il preventivo dell'amministrazione e dell'esercizio.

Il Governo avra' altresi' il diritto di farsi rappresentare alle assemblee generali. Esso potra' nominare uno o piu' commissari incaricati di questa sorveglianza. In caso di discrepanza tra questi commissari e la societa', il Ministero dei lavori pubblici sara' chiamato a decidere, salvo il ricorso, ove ne sia il caso, agli arbitri di cui all'articolo 66.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato C
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-c-art-35/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it